



## **Associazione Musicale "Franchino Gaffurio"**

**Accademia di Musica e Danza**

**Via Solferino, 20 (Antico Chiostro dell'Incoronata)**

**26900 LODI**

**Tel. 0371/50381**

**[www.gaffurio.it](http://www.gaffurio.it)**

### **STATUTO**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**NELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2021**

Registrato a Lodi il 10/06/2021

al N. 4784

Serie 1T

Depositato presso lo Studio Notarile

Dott. Piercarlo Mattea

Lodi

**Allegato "A" al n. 27800/201324 di rep.**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCHINO GAFFURIO"**

**Denominazione - Sede - Scopo - Durata**

**ART. 1. - DENOMINAZIONE E NORME**

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") è costituita l'Associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCHINO GAFFURIO"**

A decorrere dall'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, nella denominazione dovrà essere inserito l'acronimo "ETS".

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà quindi

**"ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCHINO GAFFURIO ETS"**

2. L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dalle norme del Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

**ART. 2. - SEDE**

L'Associazione ha sede in Lodi, Via Solferino n. 20.

**ART. 3. - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

1. L'Associazione ha come scopo principale il perseguimento, senza fini di lucro, della finalità di organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e civico, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento alla Musica e alla Danza in ogni loro forma ed espressione;

- organizzazione e gestione di attività e manifestazioni culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo;

- organizzazione di attività rivolte alla pratica educativa motoria e di espressione corporea, in ambito sia esecutivo musicale e coreutico professionale che sportivo dilettantistico e amatoriale.

2. L'associazione svolge dette attività e servizi a favore dei propri associati, al fine di sostenere la diffusione e la promozione della Musica e della Danza in tutte le loro espressioni, anche presso terzi, a beneficio della collettività e del territorio.

3. L'Associazione può svolgere anche ogni altra attività affine o correlata, purché secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione potrà:

- istituire e gestire corsi di musica, di danza, di teatro, complessi strumentali e vocali, corpi bandistici e corali;
- promuovere e realizzare ogni iniziativa (concerti, spettaco-

li, eventi, manifestazioni, mostre, concorsi, masterclass, seminari, conferenze, attività formative, laboratori, ricerche, pubblicazioni, registrazioni...) ritenuta dal Consiglio Direttivo idonea al perseguimento degli scopi istituzionali, nonché svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative;

- prendere parte all'organizzazione e alla promozione di iniziative di carattere solidaristico e/o culturale anche in collaborazione con altri enti;

- porre in essere eventuali operazioni di carattere economico esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative;

-sviluppare progetti in collaborazione e stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

L'Associazione espleta le proprie attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

#### **ART. 4. - DURATA**

La durata dell'Associazione è indeterminata, salvo scioglimento, anche volontario, deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

#### **Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo**

#### **ART. 5. - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali donazioni e lasciti testamentari;

- da eventuali immobilizzazioni finanziarie;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da ogni altra entrata e acquisizione ricevuta dall'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, di frequenza o di partecipazione alle attività organizzate;

- da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- da contributi, erogazioni, donazioni e sponsorizzazioni di privati;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;

- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da entrate per attività marginali e da quant'altro concorra a incrementare l'attivo sociale.

3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi.

#### **ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa a carico degli associati è fissata dal



Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile, non è a qualunque titolo cedibile, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

#### **ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E BILANCI**

1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
2. Entro 120 giorni dal termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto consuntivo, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

#### **ART. 8. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

1. Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

#### **Associati**

#### **ART. 9. - ASSOCIATI**

1. Sono previste le seguenti categorie di associati:
  - Ordinari;
  - Sostenitori;
  - Onorari;
  - Volontari.
2. Sono associati ordinari le persone fisiche o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Per i minorenni la domanda deve essere firmata da un genitore, o da altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, il quale assume a proprio carico tutte le responsabilità che competono al minorenne e lo rappresenta in sede assembleare.
3. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 luglio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della quota annuale di associazione.
4. L'ammissione degli associati avviene in assenza di discriminazione alcuna.
5. Possono essere ammessi all'Associazione altri enti, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero totale degli associati.
6. La domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza, ai sensi dell'art.

23 del D.Lgs. 117/2017, in occasione della prima riunione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

7. Sono associati sostenitori le persone fisiche e gli enti che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione con speciali contributi in denaro, servizi o strutture.

8. Sono associati onorari coloro che, in riconoscimento di particolari benemerienze, sono nominati dal Consiglio Direttivo. Sono dispensati dal pagamento delle quote associative.

9. Sono associati volontari coloro che prestano la loro collaborazione senza remunerazione.

#### **ART. 10. - DIRITTI E OBBLIGHI**

1. Gli associati hanno diritto di frequentare i locali associativi per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie.

2. Gli associati hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea.

3. Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; l'associato moroso non può esercitare i diritti sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, le delibere e i regolamenti assunti dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità.

6. Gli associati possono fruire delle attività istituzionali dell'Associazione versando eventuali quote di partecipazione o di frequenza.

7. Gli associati possono chiedere di prendere visione dei libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde:


- per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- per automatica esclusione dall'elenco degli associati in caso di mancata regolarità nella corresponsione della quota associativa protratta oltre il 31 ottobre di ogni anno;
- per espulsione proposta e motivata dal Consiglio Direttivo quando il comportamento dell'associato sia lesivo dello svolgimento dell'attività sociale o dell'immagine dell'Associazione.

#### **Organi dell'associazione**

#### **ART. 12. - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione, nell'albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.
3. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, a seconda delle necessità.
4. E' possibile - per decisione del Consiglio Direttivo in sede di convocazione - l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché siano adottate modalità che rendano possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. Sono competenze inderogabili dell'Assemblea quelle elencate dall'art. 25, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Assemblea:
  - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
  - approva il bilancio;
  - delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
  - delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  - delibera su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

#### **ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati ordinari, in regola col pagamento della quota annua di associazione, e gli associati sostenitori, onorari e volontari la cui iscrizione decorra da almeno tre mesi.
2. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante il conferimento di delega in forma scritta. Ciascun associato può detenere un numero di deleghe non superiore a 10.
3. Ciascun associato ha inderogabilmente diritto al voto.

#### **ART. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di tali soggetti, l'Assemblea nomina un associato che presiede la riunione assembleare.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la rego-

larità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART. 17 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.; in deroga all'art. 21, secondo comma, C.C., per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo è necessaria la presenza in assemblea - di persona o per delega - di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

#### **Organo amministrativo**

#### **ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Per svolgere l'attività operativa e gestionale, l'Assemblea degli associati elegge, quale organo amministrativo e di gestione, un Consiglio Direttivo, che sarà composto da 6 a 9 membri per la durata di anni 4 (quattro). L'Assemblea che elegge il Consiglio ne determina il numero di componenti. Nel Consiglio Direttivo sono eleggibili tutti gli associati maggiorenni la cui iscrizione decorra da almeno tremesi.

Le elezioni avvengono per votazione a scheda segreta. Su ogni scheda si possono indicare nominativi in numero non superiore a quello delle persone da eleggersi.

Sono eletti gli associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto l'associato con maggiore anzianità d'iscrizione.

2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati.

3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di:

- compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi quelli che la Legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea;

- promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giudizio e di nominare procuratori, anche tra i non associati, per determinati atti o categorie di atti.

5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

6. Il Consiglio Direttivo può emanare norme e regolamenti per il funzionamento delle attività dell'Associazione.

7. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate dal Presidente, anche in via permanente, persone estranee al Consiglio stesso, che partecipano senza diritto di voto.

8. Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, che ne convoca le riunioni mediante avviso da recapiti-

tarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

9. Il Consiglio Direttivo ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### **ART. 19 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi oppure delegare il Tesoriere;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

#### **ART. 20 - SEGRETARIO**

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli associati;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 21 - TESORIERE**

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio di esercizio o del rendiconto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- sovrintendere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali su delega del Presidente.

#### **Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla normativa, l'Assemblea degli associati deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 23 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi previsti dalla normativa, l'Assemblea degli associati deve nominare un Collegio dei Revisori o un Revisore legale

dei conti.

**Bilancio, scritture contabili, libri**

**ART. 24 - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI**

1. L'Associazione deve tenere le scritture contabili obbligatorie.
2. L'Associazione deve redigere il bilancio secondo le modalità previste dall'art. 13 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

**ART. 25 - LIBRI SOCIALI**

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori per legge.

**Durata delle cariche e gratuità**

**ART. 26 - GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni operate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

**Scioglimento**

**ART. 27 - SCIoglimento**


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

F.to: MICHELANGELO LAPOLLA

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Copia conforme all'originale nei miei rogiti, che si rilascia per uso di legge.

Lodi, 30 giugno 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo', written in a cursive style.